



Città di Seveso
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE

Sommario

Capo I - Principi, finalità e definizioni	5
Art. 1 Finalità del Regolamento	5
Art. 2 Ambiti di applicazione e di esclusione del Regolamento.....	5
Art. 3 Definizione di piante tutelate.....	6
Capo II – Norme per la salvaguardia delle piante tutelate.....	7
Art. 4 Abbattimento	7
4.1 Compensazione per abbattimento mediante messa a dimora di nuove alberature.....	8
Art. 5 Abbattimento d'urgenza	9
Art. 6 Potatura	10
Art. 7 Zona di rispetto apparato radicale	11
Art. 8 Difesa fitosanitaria	12
Capo III – Indicazioni per la progettazione di aree verdi pubbliche e private	12
Art. 9 Criteri generali.....	12
Art. 10 Scelta delle specie	13
Art. 11 Scelta degli alberi in vivaio	14
Art. 12 Caratteristiche, periodo e modalità di messa a dimora delle piante.....	14
Art. 13 Indicazioni e modalità di messa a dimora di arbusti.....	16
Art. 14 Verde pensile, verde verticale.....	16
Art. 15 Verde per parcheggi.....	16
Art. 16 Viali alberati.....	17
16.1 Ingombri e superfici a disposizione – teorici indicativi -	18
Art. 17 Distanze d'impianto	18
Art. 18 Dotazione di alberi nelle sistemazioni a verde: determinazione del numero di alberi da mettere a dimora nei procedimenti urbanistico-edilizi	20
Art. 19 Iter autorizzativo ed elaborati progettuali dei procedimenti di natura edilizia ed urbanistica	21
Art. 20 Allestimento e conduzione di cantieri edili, salvaguardia della vegetazione preesistente e di nuova piantagione	23
Capo IV – Gestione e pianificazione del verde	23
Art. 21 Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde pubblico	23
Art. 22 Censimento del patrimonio vegetale e monitoraggio della gestione del verde pubblico	24
Capo V – Coinvolgimento del cittadino nella gestione del verde.....	24
Art. 23 Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, coinvolgimento dei cittadini e delle scuole	24
Art. 24 Cura e manutenzione delle aree verdi private.....	24
Art. 25 Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi comunali	25
Art. 26 Orti urbani.....	27
Capo VI – Regolamentazione, accesso e fruizione delle aree verdi pubbliche, divieti	27
Art. 27 Norme generali di comportamento.....	27
Art. 28 Accesso alle aree verdi pubbliche	27

Art.29 Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche a tutela delle sistemazioni a verde, del patrimonio vegetale e dei manufatti, della quiete pubblica.	29
Capo VII – Vigilanza sull'applicazione del Regolamento, norme finali e transitorie	31
Art. 30 Vigilanza applicazione norme del Regolamento	31
Art. 31 Sanzioni e obblighi di compensazione ambientale per interventi non autorizzati, per divieti comportamentali e di utilizzo improprio degli spazi verdi	31
Art. 32 Norme finali e transitorie, deroghe.....	32
ALLEGATI E MODULISTICA	33
ALLEGATO A1. Specie e cultivar oggetto di deroghe.....	34
ALLEGATO A2. Alberi Monumentali.....	35
ALLEGATO A3. Elenco delle principali specie arboree consigliate	36
suddivise per classi di grandezza	36
ALLEGATO A4. Distanza dai confini, schemi esemplificativi	39
ALLEGATO A5. Distanza dai confini, schemi esemplificativi	40
ALLEGATO A6. Riferimenti a norme giuridiche e a principi di pianificazione e programmazione.....	41
MODULO 1. RICHIESTA NULLA-OSTA ABBATTIMENTO PIANTE TUTELATE	42
MODULO 2. COMUNICAZIONE AVVENUTO ABBATTIMENTO URGENTE PIANTE TUTELATE, RICHIESTA NULLA-OSTA IN SANATORIA	45
MODULO 3. RICHIESTA DI ADESIONE ALL'INIZIATIVA "AIUTA IL VERDE"	48

Capo I - Principi, finalità e definizioni

Art. 1 Finalità del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento hanno l'obiettivo di definire una razionale gestione del patrimonio verde mediante l'esercizio di tutele riguardanti prevalentemente i soggetti arborei, la loro cura, e difesa, la valorizzazione, sia nel contesto della progettazione e realizzazione delle sistemazioni a verde che nell'ambito delle trasformazioni di natura urbanistico – edilizia ed infrastrutturale.

Le finalità del Regolamento sono le seguenti:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- indicare le modalità di intervento sul verde orientando le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento ed allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze di aree verdi nel contesto urbano e la connessione tra spazi verdi, consentendo inoltre una maggior accessibilità ed un loro collegamento, perseguendo lo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorendo la realizzazione di reti ecologiche urbane e sovraordinate;
- favorire la salvaguardia del patrimonio arboreo di maggiore interesse dettando norme di salvaguardia e mantenimento, introducendo la sostituzione degli alberi nel caso di abbattimento degli stessi;
- fornire indicazioni sulle modalità di progettazione e realizzazione di nuove sistemazioni a verde introducendo sistemi di compensazione in particolare nell'ambito di nuove edificazioni;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- incentivare la partecipazione dei cittadini, di privati, Enti di Terzo Settore ed associazioni nella gestione del verde pubblico.

Art. 2 Ambiti di applicazione e di esclusione del Regolamento

Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- **aree a verde** tutti gli spazi aperti, le superfici, con elementi vegetali perennanti, sia di origine spontanea che antropica non destinate alle coltivazioni;
- **sistemazioni a verde**, tutte le piantagioni con materiale vegetale eseguite secondo dei criteri progettuali di tipo tecnico od ornamentale, includendo i tetti verdi e il verde verticale.

Agli effetti del presente Regolamento i termini area a verde e sistemazione a verde sono equiparati.

A titolo esemplificativo sono soggette al Regolamento le seguenti aree o sistemazioni:

- parchi e giardini urbani, pubblici o privati, anche se vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004;
- verde a corredo di strade e strutture o infrastrutture viarie e ferroviarie (es. rotatorie, aiuole spartitraffico, viali alberati, bordi stradali, piste ciclabili, etc.);
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente (es. PGT, etc.) affidati in concessione ad associazioni

- costituite, enti o privati per un utilizzo sociale, orti urbani, giardini condivisi, etc.;
- prati, arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva abbandonati all'uso agricolo (da oltre 3 anni), in fase di colonizzazione da specie spontanee, incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);
 - sponde e aree accessorie di torrenti, canali, zone umide;
 - aree verdi accessorie o pertinenziali ad impianti sportivi, impianti sportivi su prato destinati ad uso pubblico;
 - giardini pensili, tetti e pareti verdi, spazi verdi sovrastanti i parcheggi interrati.

Il Regolamento trova applicazione in tutte le aree del Comune di Seveso con l'esclusione di quelle che ricadono nei seguenti ambiti:

- Parco Groane e della Brughiera Briantea;
- Parco Naturale Regionale Bosco delle Querce;
- sistemazioni agroforestali destinate alle coltivazioni, comprendendo le coltivazioni di legnose come frutteti, pioppeti, etc., e i boschi così come individuati dal PIF redatto dall'Ente competente della Provincia di Monza e Brianza e dal D.lgs. n. 34/2018 e L.R 31/2008;
- fasce fluviali e zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), la cui gestione non è affidata all'Amministrazione Comunale;
- aree sottoposte a vincolo puntuale di cui alla normativa vigente.

Ne consegue che a seconda dell'ubicazione dell'intervento o della tipologia dell'iniziativa in progetto si dovrà fare riferimento non solo al Comune di Seveso ma anche ad altri Enti sovraordinati per gli aspetti autorizzativi quali ad esempio, (Parco Groane e della Brughiera Briantea, Provincia di Monza e Brianza, Regione Lombardia, etc.).

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle di proprietà dell'Amministrazione Comunale che quelle demaniali affidate per legge, come il reticolo idrico minore, gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale o gestite tramite terzi, o comunque destinate ad un uso pubblico continuativo in forza di apposito atto convenzionale.

Art. 3 Definizione di piante tutelate

Ai sensi del presente Regolamento sono considerate "piante tutelate":

- a) Le piante arboree la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a **60**; nel caso di piante con più fusti (a ceppaia) se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza anzidetta con l'esclusione delle specie di cui all'ALLEGATO A1.1;
- b) Le piante arbustive e le piante rampicanti la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 25 cm appartenenti ai generi di cui all'ALLEGATO A1.2;
- c) Le piante tutelate per specifico Decreto Ministeriale o per legge negli spazi aperti soggetti a tutela del Decreto Legislativo n. 42 /2004;
- d) Gli Alberi Monumentali di cui alla L. 10/2013, L.R 10/2008 e s.m.i. vedi ALLEGATO A2.

È fatto divieto a chiunque:

- Danneggiare le "piante tutelate"; si intende per danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego di fitofarmacio diserbanti in maniera non corretta, la mancata esecuzione di azioni di lotta obbligatoria.
- Abbattere e/o trapiantare le "piante tutelate" senza il prescritto nulla-osta o la preventiva comunicazione di cui ai successivi artt. 4 e 5.

Capo II – Norme per la salvaguardia delle piante tutelate

Art. 4 Abbattimento

Tutti gli interventi di abbattimento di piante tutelate, di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento, presenti sia su aree pubbliche sia su aree private, sono soggetti a specifico rilascio di nulla-osta da parte del Settore di competenza del comune di Seveso.

La richiesta di nulla-osta deve essere presentata preferibilmente on line o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), utilizzando apposito **modulo (modulo 1)**.

- a) **Non è necessaria richiesta di nulla-osta** nel caso di abbattimento di piante arboree la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è inferiore a **< 60 cm**.
- b) **Documentazione obbligatoria** da presentare per abbattimento di piante arboree la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è compresa tra **60 e 90cm** [**60 < X < 90**]
 - Documentazione fotografica esaustiva della/e pianta/e per cui si chiede nulla-osta all'abbattimento;
 - Ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta (planimetria, orto-foto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);
- c) **Documentazione obbligatoria** da presentare per abbattimento di piante, qualora sia presente almeno una pianta arborea la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è superiore a **> 90 cm**:
 - Documentazione fotografica esaustiva della/e pianta/e per cui si chiede nulla-osta all'abbattimento;
 - Ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta (planimetria, orto-foto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);
 - Ubicazione e identificazione delle nuove essenze arboree da mettere a dimora sul

proprio fondo (planimetria, orto-foto, mappa o altro documento che illustri i luoghi della piantagione prevista, in scala adeguata);

- Relazione botanica fitosanitaria a firma di professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito agrario, Agrotecnico, iscritti ai rispettivi ordini o collegi), contenente la descrizione delle piante tutelate interessate dall'abbattimento e le motivazioni tecniche a giustificazione dei lavori, la compensazione come prevista all'art. 4.1, il progetto di piantagione di alberi.
- Il Settore di competenza del comune di Seveso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, accertati i presupposti e fatta salva la tempistica necessaria per l'eventuale parere obbligatorio da acquisire da parte di Soprintendenza, Corpo Carabinieri Forestali dello Stato o altro Ente sovraordinato, rilascia apposito nulla-osta con indicate eventuali prescrizioni, con particolare riferimento alle modalità di compensazione da attuarsi. La richiesta d'integrazione documentale o di parere da parte di enti sovraordinati sospende il termine dei 30 gg. precedentemente indicati.

Per la sostituzione di piante tutelate i lavori devono essere eseguiti entro un anno dal rilascio del nulla-osta, nel periodo agronomico corretto (normalmente in riposo vegetativo).

4.1 Compensazione per abbattimento mediante messa a dimora di nuove alberature

Sono previste misure di compensazione, al fine di preservare la consistenza del patrimonio arboreo esistente sul territorio e di conservarne gli effetti positivi, solo in caso di abbattimento di alberi con circonferenza superiore a **90** cm.

Aree private

Per ciascuna pianta abbattuta di circonferenza superiore a **90** cm, a titolo di compensazione, il richiedente deve mettere a dimora uno o più alberi anche facendo riferimento alle specie di cui all'ALLEGATO A3, escludendo le specie esotiche problematiche. L'elenco delle principali specie arboree è suddiviso per classi di grandezza e si dovranno osservare altresì le altre indicazioni contenute nel presente Regolamento.

La proposta di compensazione deve tener conto delle dimensioni degli alberi oggetto di sostituzione, espressa con rapporto compensativo minimo di 1:1 se appartenenti alla stessa classe di grandezza, oppure aumentando di nr. 1 essenza arborea per ogni riduzione di classe (ad es. 1 albero di 1° grandezza da abbattere può essere compensato con 1 albero di 1° grandezza oppure con 2 di 2° grandezza, 3 di 3° grandezza o 4 di 4° grandezza facendo riferimento all'ALLEGATO A3). Le dimensioni minime di messa a dimora degli alberi dovranno avere una circonferenza minima del fusto pari a 12-14 cm.

Per la sostituzione di piante tutelate i lavori devono essere eseguiti entro un anno dal rilascio del nulla-osta eseguendo la piantagione nel periodo agronomico corretto (ordinariamente nel periodo 1° novembre - 31 marzo).

La compensazione non è dovuta soltanto in caso di impossibilità per mancanza di spazio sufficiente alla messa a dimora delle piante. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente motivata e documentata mediante dichiarazione; il Settore di competenza del comune di Seveso si riserva la facoltà di valutare sul posto la veridicità

delle dichiarazioni rese anche con l'ausilio della polizia locale ai fini di accertamento. Nel caso in cui non possa essere effettuata la compensazione è dovuto il pagamento di un importo stabilito nel presente regolamento (art. 25.3), per contribuire economicamente alla manutenzione del verde sul suolo comunale gestito dal comune medesimo.

Casistiche particolari non ricomprese nel presente articolo saranno valutate di volta in volta dal Settore di competenza del comune di Seveso.

Resta inteso che il soggetto privato può sempre avvalersi della facoltà di compensazione prevista dall'**art. 25.3 "Aiuta il verde"**.

Art. 5 Abbattimento d'urgenza

L'abbattimento di alberi, sia su aree pubbliche sia su aree private, per evitare un pericolo imminente o salvaguardare l'incolumità di persone o cose, potrà avvenire previa motivata e tempestiva comunicazione corredata da esaustiva documentazione fotografica, da consegnare e trasmettere al Settore di competenza del comune di Seveso, a mezzo PEC: comune.seveso@pec.it.

Ad abbattimento avvenuto, entro 15 gg. dall'intervento d'urgenza eseguito, dovrà essere comunque presentata, con le medesime modalità di cui all'articolo precedente, una apposita richiesta utilizzando il **modulo (modulo 2), ovvero "comunicazione di avvenuto abbattimento urgente piante tutelate - richiesta nulla-osta in sanatoria"** completa delle dichiarazioni/autocertificazioni ivi prescritte e della seguente documentazione obbligatoria:

- a) Non è necessaria richiesta di nulla-osta per avvenuto abbattimento di piante arboree la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è inferiore a **60 cm**.
- b) Per avvenuto abbattimento di piante la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è compresa tra **60 e 90 cm**:
 - Ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta in sanatoria (planimetria, orto-foto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);
- c) Per avvenuto abbattimento di piante, di cui almeno una con circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) superiore a **90 cm**:
 - Ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta in sanatoria (planimetria, orto-foto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);
 - Ubicazione e identificazione delle nuove essenze arboree da mettere a dimora sul proprio fondo (planimetria, orto-foto, mappa o altro documento che illustri i luoghi della piantagione prevista, in scala adeguata);
 - Attestazione da parte dell'esecutore dei lavori di abbattimento con indicate le circostanze di pericolo e d'urgenza.

Il Settore di competenza del Comune di Seveso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione/richiesta, rilascia apposito nulla-osta in sanatoria con eventuali prescrizioni con particolare riferimento alla compensazione. La richiesta di integrazione documentale sospende i termini di 30 gg precedentemente indicati.

Per le modalità di compensazione a seguito di intervento urgente di abbattimento di piante tutelate si deve fare riferimento all'art. 4.1. Resta inteso che il soggetto privato può sempre avvalersi della facoltà di compensazione prevista dall'**art. 25.3 "Aiuta il verde"**.

Art. 6 Potatura

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

Eventuali interventi strettamente necessari di potatura dovranno essere limitati alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche o delle parti lesionate o alterate da attacchi parassitari, da danni meccanici o meteorici tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità: si evidenzia infatti che l'obiettivo fondamentale della potatura è quello di mantenere le piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma, compatibile con l'ambiente circostante e in modo da fruire appieno dei benefici effetti ambientali della stessa.

In ambito urbano, viceversa, la potatura degli alberi si rende necessaria e assume carattere ordinario o straordinario al fine di rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate ad edifici ed infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici, gli impianti semaforici e i cartelli segnaletici stradali, così come previsto dalle vigenti norme sulla circolazione, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi.

In casi del tutto eccezionali la potatura potrà essere eseguita per riequilibrare e porre in sicurezza alberi che hanno subito danni alla chioma e/o all'apparato radicale, o a seguito di indagini fitopatologiche o di tipo statico (es. Visual Tree Assessment – VTA o VSA, prove di trazione etc.) pertinenti all'esercizio di cure e vigilanza funzionale.

La potatura deve considerare, per quanto possibile, la ramificazione tipica dell'albero e la regola del ramo "di ritorno". I tagli devono essere netti e rispettare il collare per la cicatrizzazione.

La potatura degli alberi deve essere effettuata tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di norma eseguita nel periodo compreso tra 1° novembre - 31 marzo, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

Per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione dei platani, gli interventi devono essere effettuati nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata.

La potatura platani (*Platanus spp.*) deve essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n. 330 - "Modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*". Di tale intervento ne deve essere data comunicazione al servizio Fitosanitario Regionale e per conoscenza al Settore di competenza del comune di Seveso.

La potatura delle piante tutelate private è consentita senza autorizzazione.

La potatura ordinaria delle piante tutelate pubbliche, è consentita previa programmazione annuale degli interventi. Gli interventi di potatura straordinari devono essere preventivamente comunicati al Settore di competenza del comune di Seveso anche ai fini del controllo di gestione del contratto di manutenzione del verde.

Per gli alberi monumentali è invece necessario ottenere l'autorizzazione da parte Settore di competenza del comune di Seveso previo parere vincolante da parte del Corpo Carabinieri Forestali dello Stato, riferimento "ALLEGATO A2. Alberi monumentali". Salvo motivate e comprovate giustificazioni tecniche, di cui il Settore di competenza del comune di Seveso potrà richiedere parere scritto da parte di un tecnico abilitato a spese del proprietario o gestore sono comunque sempre vietati gli interventi di:

- Capitozzatura (tagli effettuati direttamente sul fusto o rami principali dell'albero);
- Potatura di branche non eseguiti a regola d'arte o aventi circonferenza superiore a 30 cm;
- Potatura di conifere, con l'esclusione di rimonda e raccorciamenti laterali per messa in sicurezza;
- Modifica in modo sostanziale della struttura e del portamento naturale delle piante tutelate senza validi e giustificati motivi tecnici;
- Potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

Art. 7 Zona di rispetto apparato radicale

Per zona di rispetto dell'apparato radicale delle piante tutelate si intende l'area circolare, tracciata idealmente sul terreno intorno all'albero o all'arbusto, avente come centro l'asse del fusto, e come raggio le seguenti misure:

Tabella: Zona di rispetto apparato radicale delle piante tutelate

Tipo pianta e classe di grandezza	Altezza a maturità – Altezza di mantenimento	Zona di rispetto delle piante tutelate, distanza dal colletto
Cespuglio o arbusto	meno di 2,5 m	0,5 m
Grande cespuglio o siepe tra 2,5 -3,5 m	tra 2,5-3,5 m	1,0 m
Arbusto o alberello di 4° grandezza (albero frutta)	2,5-8 m	2 m
Albero di 3° grandezza	8-15 m	3 m
Albero di 2° grandezza	15-25 m	4 m
Albero di 1° grandezza	>25 m	5 m
Albero monumentale o di pregio		Proiezione chioma + 1m

Per il verde già esistente, nel caso in cui la zona di rispetto superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta zona sono definite dai confini stessi. Sono vietati nella zona di rispetto dell'apparato radicale delle piante tutelate, così come definita precedentemente, e salvo specifica autorizzazione, i danneggiamenti agli apparati radicali eseguiti mediante:

- Pavimentazioni con materiali impermeabili;
- Costipazione o compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
- Scavi o riporti di materiale, compresa terra, sabbia e altri materiali terrosi che eccedano lo spessore di 10 cm;
- Deposito o sversamenti di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisico-chimiche, produca danni al suolo e induca alterazioni alle piante.

Nell'esecuzione di scavi si dovrà evitare "lo strappo degli apparati radicali", facendo precedere preferibilmente il taglio della sezione di scavo. È obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese al fine di favorirne la cicatrizzazione e l'emissione di nuove radici.

Art. 8 Difesa fitosanitaria

Per trattamento fitosanitario in ambito urbano si intende ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché queste esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

I proprietari, i conduttori o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare periodici controlli delle condizioni di salute delle piante che si trovano nelle proprietà di pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie alla conservazione nonché dall'attuazione delle misure previste dalle normative di lotta obbligatoria o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante stesse, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o verso terzi. Le patologie vegetali, parassiti o di specie per cui è prevista la lotta obbligatoria devono essere prontamente segnalate al Servizio Fitosanitario Regionale, con copia conoscenza al Settore di competenza del comune di Seveso.

L'esecuzione di trattamenti fitosanitari, l'uso di prodotti per la cura di specie vegetali, i diserbanti, sono soggetti al "D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e s.m.i.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è soggetto alle prescrizioni individuate nell'azione A.5 "Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette" del "Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" per gli ambiti di seguito individuati:

- aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- ambiente urbano;
- lungo le strade;
- lungo le ferrovie.

Il Gestore del verde comunale e tutti i conduttori di aree frequentate dalla popolazione devono:

- attuare le prescrizioni contenute sia nel suddetto Piano nazionale (PAN) sia nelle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari "D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233" e "D.g.r. 7 marzo 2016 - n. X/4900" e s.m.i.;
- prevedere l'uso di tecniche agronomiche, di prodotti biologici e solo in ultima analisi utilizzare fitofarmaci di sintesi, programmando nei casi previsti, la comunicazione preventiva e l'interdizione al pubblico delle aree oggetto di trattamenti come prescritto dalla normativa soprarichiamata.
- Il mancato rispetto della normativa è soggetto alle sanzioni previste nel D.lgs. 150/2012 e nel D.lgs. 69/2014.

Capo III – Indicazioni per la progettazione di aree verdi pubbliche e private

Art. 9 Criteri generali

Al fine di agevolare la progettazione di nuove sistemazioni a verde, giardini, parchi, aree pertinenziali e aree verdi in genere pubbliche e private, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, si riportano di seguito le indicazioni ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

I progetti devono:

- tener conto del territorio in cui sono inseriti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'area al fine del corretto inserimento nel sistema del verde urbano esistente;
- adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante valorizzando ed integrando l'eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, etc.
- rispettare la biodiversità e tutelare la componente faunistica;
- prediligere la scelta di specie autoctone ed esotiche naturalizzate;
- non utilizzare specie IAS o specie esotiche infestanti;
- diversificare le specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- recuperare e utilizzare le acque piovane sia per il lussureggiamento della vegetazione sia per l'applicazione di principi di invarianza idraulica (per la progettazione degli impianti irrigui si segnala la normativa UNI EN 12484 (2001-3));
- utilizzare verde pensile e verde verticale preferendo sempre le piantagioni a terra rispetto a quelle in contenitore (a tal proposito si segnala la normativa UNI 11235:2015 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde"),

Art. 10 Scelta delle specie

Nella scelta delle specie da mettere a dimora di uno o più alberi nelle aree verdi si fa riferimento alle specie consigliate di cui all'ALLEGATO A3 Elenco delle principali specie arboree consigliate suddivise per classi di grandezza, escludendo le specie esotiche problematiche, privilegiando le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.

La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, a riduzione del rumore.

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti, oltre a quelli ornamentali o funzionali, sono:

- L'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- La resistenza a parassiti di qualsiasi genere e le future necessità manutentive;
- La presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollinifera, radici pollinifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- La presenza di limitazioni per lo sviluppo futuro della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, etc..

Art. 11 Scelta degli alberi in vivaio

Gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in vivaio nonché da un'ottima zollatura finale, dotati di certificazione di sanità.

In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:

- Un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
- Un fusto verticale dritto, robusto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
- Una chioma regolare e simmetrica, con una distribuzione delle ramificazioni tipica della specie, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
- Una giusta proporzione tra altezza albero e diametro del fusto, un'altezza del primo palco coerente con le funzioni previste (di albero specie vestito dalla base, di alberatura pedonale, alberatura stradale, etc.), ad esempio per i percorsi pedonali l'impalcatura minima del primo palco di rami deve essere attorno a 2,2 m; generalmente per specie caducifoglie con chioma espansa con circonferenza fusto di 18-20 si ritiene che l'altezza non debba eccedere i 4 – 4.5 m.

Art. 12 Caratteristiche, periodo e modalità di messa a dimora delle piante

Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani, questi si adattano meglio e danno una risposta più rapida nel ristabilire un rapporto equilibrato tra chioma e radici riprendendo la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni, di maggior età.

Ordinariamente sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto, più frequente nelle piante a radice nuda, e quindi consentire un migliore attecchimento.

Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un **"pronto effetto"**.

Le dimensioni delle alberature in zolla da utilizzare negli impianti devono avere una circonferenza minima del fusto pari a 12-14 cm per le alberature impalcate, i 1,5-2,0 m d'altezza minima (zolla esclusa) per le sempreverdi con ramificazioni dalla base.

Il periodo migliore per la messa a dimora delle piante è quello di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie e l'inizio del riposo vegetativo) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).

Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario prevedere:

- Lo scavo di una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- Una preparazione corretta del terreno, allontanando i materiali non idonei, apportando elementi nutritivi e ammendanti secondo necessità, verificando il drenaggio nella buca;
- Una sistemazione della pianta alla giusta profondità (l'esatto precedente livello di coltivazione considerando anche l'assestamento) orientando correttamente la chioma, riempiendo e costipando giustamente la buca;
- L'assicurare la pianta a tutori che ne garantiscano la verticalità e l'affrancamento radicale, preferendo i sistemi esterni a quelli sotterranei;

- L'innaffiare regolarmente per una o due stagioni vegetative, provvedendo anche a una pacciamatura;
- Il mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
- L'effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto e prevedere successivamente ulterioripotature nel caso si debba innalzare il palco (nel caso di alberature stradali).
- Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

¹ Utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde.

Art. 13 Indicazioni e modalità di messa a dimora di arbusti

La sistemazione di arbusti, cespugli e tappezzanti, riveste un ruolo preminente negli angusti spazi urbani, e per questo di seguito vengono fornite indicazioni relative alle modalità d'impianto degli arbusti da mettere a dimora nella realizzazione di nuove sistemazioni a verde valide sia per aree pubbliche sia per aree private.

Ordinariamente le piantagioni devono essere previste in modo da costituire dei gruppi di piante, delle macchie, di dimensioni significative per effetto ornamentale, perlomeno di alcuni metri quadri. In piccole aiuole è opportuno l'uso di tappezzanti con l'obiettivo anche di sostituire completamente i prati.

L'ampio uso di superfici arbustate conferisce una maggiore naturalità alle sistemazioni a verde che deve essere quindi perseguita prevedendo almeno il 15% della superficie sistemata con arbusti, cespugli o tappezzanti.

La densità di piantagione deve tener conto delle dimensioni a maturità delle singole piante e degli intenti di ostacolare lo sviluppo di malerbe, qualora sia previsto l'impiego di rosai copri-suolo indicativamente si possono mettere a dimora 4-6 piante/mq.

È preferibile evitare di porre gli arbusti in aree di risulta senza specifica predisposizione, in angoli inospitali, sotto-chioma, contro muri o recinzioni e altri punti in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo, ritenendo erroneamente che le macchie arbustive non necessino di manutenzione.

Al fine di ridurre i costi di manutenzione delle macchie arbustive è consigliata la pacciamatura con materiale di origine vegetale (consigliato l'uso di cippato proveniente dagli interventi di potatura).

Art. 14 Verde pensile, verde verticale

Si definiscono verde pensile o verde verticale le sistemazioni a verde su strutture artificiali piane o inclinate, non in contatto con il suolo naturale, oppure su strutture verticali, che applicano particolari tecniche di consolidamento di substrati e piante.

Oggetto d'inverdimento pensile o verticale possono essere, quindi, non solo le coperture o le facciate di edifici, tetti e terrazze, ma anche parcheggi e box interrati, gallerie, sottopassi, piazze, e altre forme di arredo urbano, etc.

I progetti, nel fornire indicazioni sulle soluzioni tecniche di lussureggiamento adottate, dovranno fornire informazioni esaustive sull'ancoraggio sia della vegetazione che dei manufatti. In particolare per il verde verticale e le sistemazioni a quote elevate.

Per il verde pensile si avrà cura di scegliere specie con apparati radicali non aggressivi e di peso appropriato alla portanza delle solette anche dopo molti anni.

L'adozione di sistemi a verde pensile è coerente con gli obiettivi di invarianza idraulica delle trasformazioni d'uso del suolo di cui al Reg. n. 7/2017.

Le iniziative, nell'ambito delle trasformazioni urbanistico-edilizie, che prevedono le sistemazioni a verde anzidette possono usufruire delle premialità riguardanti l'obbligo di compensazione paesistico-ambientale indicate all'art. 18.

Art. 15 Verde per parcheggi

In caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, al fine di prevenire le isole di calore, il progetto deve prevedere, per ogni n. 5 posti auto, la messa a dimora di almeno di n. 1 albero di seconda grandezza (15-25 m). Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, in prato

o in tappezzante, adeguata al suo sviluppo e comunque non inferiore a 4 mq, il fusto ed il colletto degli alberi dovranno essere adeguatamente protetti dagli urti e dal calpestio.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti, cespugli o tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutata attentamente la disposizione dei parcheggi e degli alberi in funzione dell'usufruire del massimo ombreggiamento.

Nella scelta progettuale dei parcheggi occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- Resistenza del legno, impalcatura idonea al transito automezzi, robusta struttura meccanica;
- Chioma folta e ombrosa;
- Fogliame caduco, da preferire nei nostri climi a inverno rigido;
- Buona reattività alla potatura (in particolare per un eventuale innalzamento dei palchi);
- Assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- Assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- Assenza di spine;
- Scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- Scarsa attitudine a perdere resina e/o aghi (es. genere *Pinus*)
- Resistenza a fitopatologie, anche di nuova introduzione;

Art.16 Viali alberati

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza, solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo. Occorrerà, inoltre, favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo ambito territoriale al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

Si citano ad esempio tra gli alberi di 1° grandezza: *Celtis australis*, *Platanus Vallis Clausa*; tra quelli di 2° grandezza: *Acer platanoides*, *Sophora japonica*, *Tilia cordata Greenspire*, *Ulmus Morfeo*; di 3°: *Corylus column*, *Gleditchia triacanthos Inermis*, *Pyrus calleryana Chantieer*; di 4°: *Lagestroemia indica Muskogee*, *Ligustrum lucidum*, *Pittosporum tobira*, *Prunus cerasifera Woodi*, *Prunus serrulata*.

Le distanze sulla fila dovranno essere scelte accuratamente mediando tra dimensioni a maturità degli alberi, ritmi di preesistenze urbane, come ad esempio pali d'illuminazione, e previsioni manutentive.

16.1 Ingombri e superfici a disposizione – teorici indicativi -

In considerazione della particolarità del contesto urbanizzato e difficoltà dell'esistente si riporta tabella sotto riportata avente titolo indicativo ma non vincolante.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:

Tabella: Classe di grandezza dell'albero in funzione della larghezza del marciapiede

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Altezza a maturità – Altezza di mantenimento</i>	<i>Larghezza del marciapiede (la distanza inferiore è prevista per alberi con chioma colonnare o obbligata²)</i>
Albero di 4° grandezza	3- 8 m	2 – 3,5 m
Albero di 3° grandezza	8-15 m	3 – 4,5 m
Albero di 2° grandezza	15-25 m	4 – 6 m
Albero di 1° grandezza	>25 m	≥ 6 m

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, così come definita all'art. 7 – Tabella: Zona di rispetto delle piante tutelate.

L'altezza dell'impalcatura degli alberi, tra 2,2 e 3,5 m, dovrà essere congrua alla vicinanza del previsto traffico di pedoni o veicoli e alle caratteristiche di sviluppo delle chiome. La corretta altezza dei palchi potrà essere impostata negli anni successivi all'impianto mediante cure di post impianto.

Art.17 Distanze d'impianto

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile (articolo 892 - distanze dagli alberi e seguenti), del Nuovo Codice della Strada, delle Norme Ferroviarie e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi³ etc., nella realizzazione di nuove aree a verde, di nuove sistemazioni a verde, di sostituzioni, sia in area pubblica che privata, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto.

17.1 Distanze dai confini

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme⁴, per le distanze dai confini, al fine di favorire lo sviluppo completo e duraturo nel tempo delle piante e superare gli aspetti di interferenza con i vicini, vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante con l'esclusione dei filari alberati, le alberature stradali.

Tabella: Distanze dai confini

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Altezza a maturità – Altezza di mantenimento</i>	<i>Distanza⁵ minima di piantagione dai confini</i>
Cespuglio o arbusto sagomato a siepe	meno di 2,5 m	0,5 m
Grande cespuglio o siepe tra 2,5 -3,5 m	tra 2,5-3,5 m	1,0 m
Grande arbusto o alberello di 4° grandezza (alberi da frutta)	3-8 m	3 m

Albero di 3° grandezza	8-15 m	3 m
Albero di 2° grandezza	15-25 m	4 m
Albero di 2° grandezza colonnare (fastigiato)	15-25 m	3 m
Albero di 1° grandezza	>25 m	5 m
Albero di 1° grandezza colonnare (fastigiato)	>25 m	4 m
Per ulteriori dettagli: "ALLEGATO A5. Distanza dai confini, schemi esemplificativi"		

² Chioma mantenuta in forma obbligata (ad esempio ad ombrellone) oppure mantenuta in sagoma con interventi annuali/biennali.

³ Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523: "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed eventuali s.m.i.

⁴ Codice Civile: articolo 892 (Distanze per gli alberi) e seguenti.

⁵ La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina come previsto dall'articolo 892 del Codice Civile.

17.2 Distanze dalle linee aeree e distanze da sotto servizi

La progettazione e la piantagione di alberi deve essere eseguita considerando la presenza di sotto servizi e servizi sopra il suolo, le necessità manutentive degli impianti stessi e l'eventuale interferenza dovuta ad una eventuale colonizzazione degli spazi da parte della vegetazione, come ad esempio nel caso delle condotte fognarie da parte di apparati radicali.

Generalmente i giovani alberi si adattano alla presenza di sotto servizi senza interferire, occorre però tener presente che nel tempo si possono verificare delle modificazioni meccaniche dovute all'aumentare delle dimensioni di tronco e dell'apparato radicale e che questi esercitano delle pressioni variabili anche in funzione delle diverse specie vegetali.

Di seguito si forniscono indicazioni generiche sulle distanze da osservare nelle nuove piantagioni.

Tabella: Distanze dalle utenze sotterranee

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Altezza a maturità – Altezza di mantenimento</i>	<i>Distanza dai sotto servizi</i>
Albero di 3° grandezza	8-15 m	> 3,0 m
Albero di 2° grandezza	15-25 m	> 3,5 m
Albero di 1° grandezza	>25 m	> 4,0 m
Platani, <i>Platanus hybrida</i>	>25 m	> 5 m

Anche nel caso di presenza di linee aeree, impianti di illuminazione stradale o altri impianti sopra il suolo occorre valutare le possibili interferenze. Per le linee elettriche occorrerà valutare i termini della eventuale servitù vigente e poi procedere considerando che: forti limitazioni sono presenti solo nel caso di conduttori nudi, senza isolamento (linee da media a alta tensione); il gestore del servizio elettrico, al fine di garantire il servizio elettrico stesso, potrebbe operare autonomamente la potatura (o l'abbattimento) di alberi (rif. art. 121

R.D. 1775/1933).

Per le interferenze con gli impianti di pubblica illuminazione si prescrive che i progetti di sistemazione a verde debbano riportare i pali di illuminazione pubblica, gli apparecchi illuminanti, presenti nell'area o contigui fino a una distanza di 10 m e siano considerate le interferenze spaziali nel tempo, le dimensioni delle chiome dei soggetti adulti. Per l'illuminazione prevista sotto-chioma, altezza fino 4,0 m, si conferma comunque l'opportunità di garantire una consistente distanza tra tronchi e pali illuminanti.

17.3 Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 per alberi, arbusti siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella 5: Distanze dalle linee ferroviarie

<i>Tipo di vegetazione</i>	<i>Altezza a maturità – Altezza di mantenimento</i>	<i>Distanza minima dalle linee ferroviarie (distanza dalla rotaia più vicina)</i>
<i>siepi, arbusti</i>	<i>< 1,50 m</i>	<i>5 m</i>
<i>siepi, arbusti</i>	<i>> 1,50 m</i>	<i>6 m</i>
<i>alberi</i>	<i>< 4 m</i>	<i>6 m</i>
<i>arbusti e alberi</i>	<i>> 4 m</i>	<i>altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri</i>

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Art. 18 Dotazione di alberi nelle sistemazioni a verde: determinazione del numero di alberi da mettere a dimora nei procedimenti urbanistico-edilizi

In tutti gli interventi facenti parte di un procedimento di natura urbanistico edilizia (quali progetto edilizio di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia o sostituzioni edilizie, realizzazione/modifica opere di urbanizzazione) che riguardano lotti con superficie drenante uguale o superiore a 200 mq e che comportino la realizzazione di sistemazioni a verde, oppure comportino manomissione di sistemazioni a verde preesistenti, si deve prevedere una dotazione minima di alberi secondo i criteri riportati nella sottostante tabella:

Tabella: Numero di alberi e relativa classe di grandezza in funzione alla superficie drenante del lotto

<i>Superficie drenante del lotto</i>	<i>Numero <u>minimo</u> di alberi</i>	<i>Classe di grandezza</i>
<i>< 200 mq</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>≥ 200 < 400 mq</i>	<i>In alternativa:</i>	
	<i>3</i>	<i>alberi di 3° grandezza (8-15 m)</i>
	<i>2</i>	<i>alberi di 2° grandezza (15-25 m)</i>
	<i>1</i>	<i>albero di 1° grandezza (>25 m)</i>

≥ 400 mq	ogni 200 mq un numero n.multiplo di:	
	3	alberi di 3° grandezza (8-15 m)
	2	alberi di 2° grandezza (15-25 m)
	1	albero di 1° grandezza (>25 m)
Esempio 1	Es. giardino con sup. di 850 mq: (superf. <200, n=0; superf. 200-400, n=1; superf. 400-600, n=2; superf. 600-800, n.=3) Sup. 800-1.000 mq, <u>n.=4</u>	con sup. giardino di 850 mq: n.= 4 4 x 3 = nr. 12 alberi di 3° grandezza, oppure 4 x 2 = nr. 8 alberi di 2° grandezza, oppure 4 x 1 = nr. 4 alberi di 1° grandezza
Esempio 2	Es. Giardino di 850 mq con una previsione di piantagione di alberi di diversa grandezza, Sup. 800-1.000 mq, <u>n.=4</u>	con sup. giardino di 850 mq: n.= 4 + 2 x 3 = nr. 6 alberi di 3° grandezza, + 1 x 2 = nr. 2 alberi di 2° grandezza, + 1 x 1 = nr. 1 alberi di 1° grandezza N.B.: sono possibili altre combinazioni

Qualora non sia possibile attuare la dotazione arborea secondo la determinazione sopra riportata si dovrà ottemperare alla compensazione mediante l'iniziativa "aiuta il verde" così come descritta all'art. 25.3.

Nel caso l'intervento urbanistico edilizio preveda l'abbattimento di alberi, oltre alla previsione della dotazione arborea di cui alla precedente tabella si dovrà altresì provvedere alla compensazione paesistico- ambientale di cui all'art. 4.1.

Soltanto nel caso in cui sia accertata l'impossibilità a provvedere alla messa a dimora di nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute si potrà ottemperare alla compensazione mediante l'iniziativa "aiuta il verde" così come descritta all'art. 25.3.

Gli interventi urbanistico edilizi che prevedono sistemazioni con verde pensile o verde verticale potranno usufruire di premialità che consistono nella mancata applicazione della compensazione paesistico- ambientale per l'abbattimento di alberi, l'obbligo di mettere a dimora nuove alberature o l'adesione all'iniziativa "aiuta il verde". Le premialità sono le seguenti:

Tabella: corrispondenza tra la superficie di verde pensile o verticale previsti e alberi da mettere a dimora.

mq. di verde pensile o verde verticale previsto	alberi, classe di grandezza
25	albero di 3° grandezza (8-15 m)
50	albero di 2° grandezza (15-25 m)
100	albero di 1° grandezza (>25 m)

Art. 19 Iter autorizzativo ed elaborati progettuali dei procedimenti di natura edilizia ed urbanistica

I procedimenti che interessano le aree o le sistemazioni a verde con superficie drenante uguale o superiore a 200 mq, sono soggetti al parere del Settore di competenza del comune di Seveso.

Il suddetto parere è da intendersi quale sub procedimento che dovrà essere richiesto

formalmente dal singolo settore/servizio responsabile del procedimento, lo stesso sarà reso entro 30 giorni dalla data della richiesta.

In sede di espressione di parere il Settore di competenza del comune di Seveso può richiedere integrazioni al progetto edilizio, ovvero modifiche comportanti l'esecuzione di specifiche misure di mitigazione o compensazione paesistico-ambientale previste dal presente Regolamento.

Nel caso di progetti soggetti a **Permesso di costruire**, gli interventi di abbattimento sulle piante tutelate vengono assentiti contestualmente al provvedimento finale.

I pareri e le autorizzazioni conseguiti, corredati dalla relativa documentazione tecnica, costituiranno parte integrante del titolo abilitativo. Il pagamento degli oneri di compensazione ambientale, se previsti, saranno comunicati al pari del Contributo di costruzione a cura del Servizio Edilizia Privata

La documentazione a corredo del progetto edilizio riguardante gli interventi di realizzazione di aree verdi, realizzazioni di sistemazioni a verde, oppure comportino manomissione di sistemazioni a verde preesistenti, deve essere completa di:

1. Planimetria di "rilievo della vegetazione" relativa allo stato di fatto di tutte le essenze arboree ed arbustive, in scala 1:100 o 1:200, completa dei seguenti dati:

- ubicazione delle piante esistenti;
- riconoscimento botanico, nome volgare, con indicazione delle dimensioni in altezza, arrotondata al metro, e circonferenza del fusto (a 1.30 m da terra);
- esaustiva documentazione fotografica a colori, con espressa indicazione dei punti di ripresa.

2. Planimetria di "progetto di sistemazione a verde" relativa sia agli elementi giardinistici⁶ che alla piantagione dei soggetti vegetali, in scala adeguata, completa in particolare dei seguenti dati:

- numero essenze arboree, nome scientifico degli elementi vegetali, caratteristiche dimensionali, distanza da confini ed edifici, rappresentazione delle eventuali alberature da abbattere e di quelle da mettere a dimora quale compensazione paesistico-ambientale (se ricorre il caso);
- relazione tecnica a descrizione del progetto di sistemazione a verde e della sua sostenibilità;
- quadro sinottico con le indicazioni delle alberature da abbattere e di quelle da mettere a dimora, quale compensazione paesaggistico-ambientale (se ricorre il caso);
- relazione botanica fitosanitaria a firma di professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito agrario, Agrotecnico, iscritti ai rispettivi ordini o collegi), contenente la descrizione delle piante tutelate, con circonferenza superiore a cm 80 (a 1,30 m di altezza dal suolo) interessate dall'abbattimento e le relative compensazioni previste.

Nel caso di progetti presentati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Attività di edilizia libera, il richiedente dovrà presentare, prima dell'inizio lavori al Settore di competenza del comune di Seveso tutta la documentazione anzidetta necessaria per l'acquisizione dei pareri o autorizzazioni per l'effettuazione dei singoli interventi, ivi compresa, ove ricorrano i presupposti, apposita Richiesta di nulla osta all'abbattimento di piante tutelate, completa della documentazione di cui ai precedenti capoversi.

Il pagamento degli oneri di compensazione ambientale, se previsti, saranno comunicati a

cura del Settore di competenza del comune di Seveso.

⁶ Con "elementi giardinistici" si intendono i manufatti, le superfici pavimentate, le scale, i muretti, le strutture, i gazebi, le fontane, i laghetti, i decori e gli arredi fissi, etc. che insistono nello spazio aperto oggetto di sistemazione.

Art. 20 Allestimento e conduzione di cantieri edili, salvaguardia della vegetazione preesistente e di nuova piantagione

Nelle aree pubbliche i lavori di scavo e le manomissioni di suolo pubblico che interferiscono con la zona di rispetto dell'apparato radicale della vegetazione tutelata, si veda art. 7, devono essere comprensivi di ulteriori misure per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo preesistente.

- planimetria di "rilievo della vegetazione" estesa a oltre 20 m l'area di intervento;
- relazione tecnica che specifichi l'interferenza dei lavori da eseguire con gli apparati radicali o le chiome, la durata del cantiere, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione destinata ad essere conservata;
- Qualora non fosse possibile escludere le piante tutelate dal cantiere, è obbligatorio proteggerle con apposite strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto e degli apparati radicali e avendo cura in particolare di:
- irrorare la chioma con acqua qualora vi si depositassero sopra polveri in gran quantità;
- proteggere con tavole di legno i tronchi oppure, meglio, segregando un'area cuscinetto che impedisca ogni contatto;
- proteggere le radici osservando scrupolosamente le norme indicate all'art. 7;
- tutelare le piante da usi impropri, neppure temporanei, quali sostegno per cavi, transenne, ripari, montante di recinzioni, luogo di deposito materiali, etc.;
- al termine dei lavori, in prossimità delle "piante tutelate" il suolo deve essere ripulito e decompattato, senza causare danni alle radici.
- Tutte le nuove piantagioni autorizzate nell'ambito di procedimenti urbanistici devono essere oggetto di cure manutentive e di tutte le attività necessarie all'affrancamento delle medesime piantagioni (per almeno 3/5 anni). In particolare per le alberature è obbligatoria l'eventuale sostituzione dei soggetti deceduti al fine del rispetto dei progetti di sistemazione a verde assentiti.

Capo IV – Gestione e pianificazione del verde

Art. 21 Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde pubblico

Le responsabilità sui controlli di gestione e di tutela del verde riguardanti il verde pubblico comunale sono in capo al Settore di competenza del comune di Seveso.

Per il verde pubblico, le direttive in merito alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di realizzazione di nuove sistemazioni, sono impartite dal Settore di competenza del comune di Seveso al Gestore del verde comunale.

Tutti gli interventi manutentivi che interessano il patrimonio verde esistente (abbattimenti, potature, sfalci, etc.) o quelli di messa a verde, sono soggetti al parere o autorizzazione preventiva del Settore di competenza del comune di Seveso. Il parere verte sulla rispondenza degli interventi in progetto ai contenuti e alle prescrizioni del presente

Regolamento ed è di norma vincolante.

Art. 22 Censimento del patrimonio vegetale e monitoraggio della gestione del verde pubblico

La corretta gestione del verde di una città non può prescindere dalla completa conoscenza della vegetazione in essa esistente (sia privata che pubblica), nonché delle aree adiacenti, urbane, periurbane, agricole, naturali, essendo molteplici le interrelazioni ecologiche, di paesaggio, che si instaurano nelle zone di contatto, di connessione.

In quest'ottica e in considerazione degli intenti di informare e coinvolgere i cittadini, il Gestore del verde comunale, deve fornire al Settore di competenza del comune di Seveso, un "Sistema Informativo del verde", ovvero una piattaforma informatica volta a costituire una base conoscitiva sia per il censimento del patrimonio vegetale che di tutte le aree verdi per le conseguenti azioni di monitoraggio, di gestione e pianificazione, nonché fornire tutte informazioni riguardanti il verde, visibili anche con l'ausilio di piattaforme geo-referenziate open-source. Il suddetto sistema informatizzato fornirà costantemente i dati aggiornati riguardanti la consistenza del verde pubblico, le superfici delle sistemazioni a verde, prati e aiuole, la consistenza di alberi, arbusti e siepi, lo stato morfofisiologico, di sanità e di stabilità.

La piattaforma adottata consente anche la storicizzazione degli interventi manutentivi fornendo quindi elementi di gestione e pianificazione delle manutenzioni.

La gestione dei dati consente sia l'aggiornamento continuo delle lavorazioni manutentive che l'esercizio del controllo dei lavori. Al termine della gestione il Gestore del verde dovrà fornire tutti i dati in formato condivisibile ed open-source.

Capo V – Coinvolgimento del cittadino nella gestione del verde

Art. 23 Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, coinvolgimento dei cittadini e delle scuole

Ogni cittadino di Seveso deve sentirsi chiamato al rispetto, alla cura e alla difesa, delle aree verdi, sia pubbliche che private. L'Amministrazione Comunale in tal senso promuove le iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione della conoscenza sulle varie funzioni e utilità del verde, la valorizzazione delle sistemazioni locali e gli esempi virtuosi e, anche in relazione al cambiamento climatico e ambientale in corso, promuove il coinvolgimento, la collaborazione e il coordinamento, tra Comune, cittadini e associazioni per una gestione consapevole del verde.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

L'Amministrazione informa la cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, etc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

L'Amministrazione Comunale, promuove la Giornata nazionale degli alberi di cui alla Legge 10/2013.

Art. 24 Cura e manutenzione delle aree verdi private

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 45 del Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali, *(Tutti i proprietari, i possessori o i conduttori di aree verdi private sono chiamati a collaborare nella gestione del patrimonio verde della città di Seveso restituendo un'immagine di cura e attenzione per il verde e per il decoro urbano.*

I proprietari di aree verdi con presenza di alberature, siepi e arbusti, prati, devono provvedere alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione della viabilità o di aree o strutture pubbliche, di quella che ne riduce la visibilità o che risulta di pregiudizio all'incolumità pubblica.

Nella manutenzione del verde privato ed in particolare degli spazi prospicienti le aree pubbliche, devono essere effettuati periodicamente i seguenti interventi:

- *pulizia dell'area da rifiuti, ramaglie, foglie, etc.;*
- *controllo e taglio di erbe allergeniche (es. Ambrosia artemisifolia, etc.), secondo il calendario pubblicato da ATS e reso noto anche attraverso il sito istituzionale del comune;*
- *taglio dell'erba, anche negli spazi privati tra recinzioni e viabilità pubblica;*
- *taglio delle siepi, degli arbusti e taglio delle chiome degli alberi che siano di ostacolo alla viabilità, alla visibilità o all'illuminazione pubblica, rimonda di parti legnose secche (in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 6);*
- *difesa da parassiti, ed in particolari quelli da lotta obbligatoria, adottando procedure consentite e mezzi idonei per legge;*
- *verifica della stabilità delle essenze arboree ed in particolare di quelli che possono interferire con la tutela della pubblica incolumità.)*

Qualora i proprietari, i possessori o i conduttori di aree verdi private, non ottemperino all'esecuzione degli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, previa diffida, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali ulteriori azioni ai proprietari stessi.

I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizione di pulizia e liberi da arbusti e animali infestanti.

Gli aventi titolo di diritto reale di godimento sui terreni, devono altresì mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero completo deflusso delle acque ed impedendo che la crescita della vegetazione che ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e dei marciapiedi.

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle rispettive proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni. I proprietari di alberi ad alto fusto in prossimità di strade e aree pubbliche sono tenuti a vigilare sulla sicurezza degli stessi onde evitare situazioni di potenziale pericolo anche a seguito di nevicate e di fenomeni meteo-avversi. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari nel più breve tempo possibile, e comunque entro 5 giorni.

Art. 25 Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi comunali

Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di ETS (Enti del Terzo Settore), associazioni, gruppi di cittadini, ditte e altri soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare accordi di collaborazione o convenzioni o contratti di sponsorizzazione a seguito di proposte che assicurino economie di spesa, qualità dei

progetti e dei servizi erogati, nell'ambito di quanto previsto all'art. 119 del T.U. emanato con D.lgs. n. 267/2000.

Con il termine “**Affidamento**” si intende un accordo di collaborazione mediante la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

Con il termine “**Sponsorizzazione**” si intende la realizzazione di interventi di riqualificazione o manutenzione di aree verdi comunali, svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo o marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

L'Affidamento e la Sponsorizzazione sono regolati da appositi contratti o convenzioni predisposti e stipulati, per ogni singolo caso, tra l'Amministrazione comunale, sentito il Settore di competenza del comune di Seveso e sottoscritti dalle parti.

Negli interventi urbanistico-edilizio in cui sia prevista la realizzazione di aree verdi pubbliche e/o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare accordi o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

Per i dettagli sui requisiti e le modalità di assegnazione e la gestione dell'affidamento e sponsorizzazione di cui al presente articolo, si rinvia a successivo provvedimento/regolamento specifico.

25.1 Prescrizioni per l'affidamento di aree verdi a volontari e associazioni

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Settore di competenza del comune di Seveso, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati;
- gli interventi continuativi nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione simile a quella per gli sponsor;

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

25.2 Prescrizioni per l'affidamento di aree verdi a sponsor

Per i dettagli sui requisiti e le modalità di assegnazione e la gestione dell'affidamento e sponsorizzazione di cui al presente articolo, si rinvia a successivo provvedimento/regolamento specifico.

25.3 Iniziativa “Aiuta il verde”

Al fine di coinvolgere in modo tangibile i cittadini e le associazioni di Seveso, offrendo la possibilità di contribuire concretamente, al riequilibrio dell'ambiente ed al miglioramento del paesaggio urbano, è prevista l'iniziativa denominata "Aiuta il verde". Con tale iniziativa è possibile versare una somma che sarà utilizzata per incrementare il patrimonio arboreo nelle aree a verde di proprietà comunale, oppure al fine di provvedere alla manutenzione del patrimonio del verde pubblico esistente.

Per le misure di compensazione previste all'art. 4.1 del presente regolamento, la quantificazione economica viene definita con importo forfettario stabilito nel piano annuale Tariffe del Comune di Seveso, pari a € 300,00.

Tale importo potrà essere soggetto a rivalutazione ogni 3 anni a cura del Settore di competenza del comune di Seveso, tramite indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).

Art. 26 Orti urbani

Alcune aree verdi possono essere adibite, di concerto con il settore di riferimento, ad "orti urbani". Ai fini del presente Regolamento pertanto per orti urbani si intendono più appezzamenti di proprietà pubblica messi a disposizione dei cittadini o ETS (Enti del Terzo Settore) o associazioni. Le coltivazioni effettuate negli orti non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti destinati al consumo familiare, alla riabilitazione fisica e sociale dei fruitori. L'Amministrazione Comunale, nel considerare la costituzione degli "orti urbani" un servizio utile ai cittadini promuove la destinazione di idonee aree pubbliche a tale scopo. Le aree da adibire ad orti urbani devono essere recintate, dotate di ricovero attrezzi e approvvigionamento idrico, luoghi accessori comuni funzionali alla coltivazione, accessi pedonali e zone comuni a scopo ricreativo.

Per i dettagli sui requisiti e le modalità di assegnazione e la gestione degli orti si rinvia a successivo provvedimento/ "regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani".

Capo VI – Regolamentazione, accesso e fruizione delle aree verdi pubbliche, divieti

Art. 27 Norme generali di comportamento

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti.

Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

Art. 28 Accesso alle aree verdi pubbliche

In tutte le aree verdi, nello specifico nei parchi e giardini è in genere consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere fatte salve diverse regolamentazioni riportate in specifici cartelli collocati presso gli accessi, con regolamentazione d'orario d'apertura.

L'Amministrazione Comunale può altresì limitare l'accesso ed interdire l'accesso qualora necessario a seguito di allertamento specifico di protezione civile, od ulteriore provvedimento di natura tecnica. Tale provvedimento potrà essere divulgato alla cittadinanza a mezzo di sito web istituzionale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi, in particolare quelle attrezzate, alle persone con disabilità o alle persone con ridotta mobilità. Per ogni sistemazione a verde con funzioni e caratteristiche specifiche, seguono indicazioni e prescrizioni d'uso.

28.1 Aree ornamentali

Nelle sistemazioni a verde pubbliche del territorio comunale sono presenti spazi ornamentali destinati ad una vegetazione più vivace, più colorata, con fioriture, foglie e frutti inconsueti quali aiuole, rotatorie, fioriere o vasi, talvolta sponsorizzate o affidate ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. Nei suddetti spazi è vietato l'accesso, salvo che per gli operatori addetti alla sistemazione e manutenzione del verde.

28.2 Aree gioco

Talvolta all'interno delle aree verdi, in parchi e giardini, possono essere adibite aree ricreative con attrezzature specifiche per il gioco e le attività ludiche in genere, anche suddivise per fasce di età. Il gioco e le attività ludiche sono consentiti purché non arrechino disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causino danni alla vegetazione, all'attrezzatura gioco, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi. L'uso delle attrezzature e dei giochi, deve essere effettuato in modo conforme alla funzione per cui sono stati predisposti; la responsabilità è in capo al singolo fruitore o a chi ne detiene il dovere di vigilanza per legge.

Nelle aree attrezzate destinate al gioco, alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso di cani e ad altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone con disabilità.

28.3 Aree per lo sport e il benessere fisico

Le attività sportive individuali o di gruppo, a beneficio personale o in forma amatoriale, possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento delle aree verdi da parte di altri utenti e senza causare danni al patrimonio esistente.

Le aree di cui sopra possono essere attrezzate come "palestre a cielo aperto" e con attrezzature fitness o ludico motorie.

Le pratiche sportive di gruppo esercitate in forma agonistica devono essere svolte negli spazi attrezzati esistenti e negli impianti sportivi.

Lo svolgimento straordinario di eventi sportivi nelle aree verdi non sportive deve essere preventivamente autorizzato dal Settore di competenza del comune di Seveso.

Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore, fatti salvi quelli riservati per il gioco di minori di anni 12.

28.4 Aree cani

Per l'accesso e la fruizione si rimanda al vigente "Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali", approvato con deliberazione del C.C nr. XX del XX.YY.ZZZZ

28.5 Esercizio temporaneo di manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.

Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e in generale le attività di animazione che

comportino l'occupazione di aree verdi pubbliche sono consentite esclusivamente all'interno degli spazi individuati e autorizzati dall'Ente.

Nello svolgimento di tali attività è consentito l'uso di apparecchiature elettroacustiche in conformità ai disposti del "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee" approvato con deliberazione del C.C nr. 14 del 25.03.2024

28.6 Esercizio temporaneo di attività commerciali

All'interno dei parchi e dei giardini pubblici è consentito lo svolgimento di attività di commercio o di comunicazione soltanto previa autorizzazione dell'Ente. Agli esercenti è vietato manomettere in qualsiasi caso gli spazi utilizzati senza specifica autorizzazione.

Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività in conformità alle convenzioni stipulate.

La vendita diretta di prodotti agricoli da parte di aziende agricole locali è ammessa, ma solo su superfici pavimentate interne a spazi a verdi pubblici e su autorizzazione dell'Ente.

28.7 Fruizione con mezzi di trasporto, accesso con mezzi motorizzati

Nelle aree verdi pubbliche l'accesso con biciclette (anche a pedalata assistita), tricicli o monopattini e altri mezzi non motorizzati è consentito, salvo dove espressamente vietato, a velocità moderata e comunque in modo tale da non procurare pericolo ed esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclopeditoni, con superfici pavimentate o in terra battuta. All'interno di tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore non autorizzati.

Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso e tecniche:

- mezzi di soccorso, mezzi di vigilanza in servizio, compresi i mezzi del Servizio Fitosanitario regionale;
- mezzi adibiti al servizio della protezione civile;
- motocarrozzette a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili;
- mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- mezzi agricoli operativi con destinazione verso i terreni agricoli contigui, oggetto di lavorazioni;
- mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- altri mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dalla polizia Locale o dal Settore di competenza del comune di Seveso.

28.8 Accesso con cani e altri animali nelle aree verdi

Per l'accesso si rimanda al vigente "Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali", approvato con deliberazione del C.C nr. XX del XX.YY.ZZZZ

Art.29 Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche a tutela delle sistemazioni a verde,

del patrimonio vegetale e dei manufatti, della quiete pubblica.

Nelle aree verdi è vietato:

- arrecare danni o deturpare la chioma, il tronco e l'apparato radicale dei soggetti arborei;
- raccogliere i fiori, estirpare, tagliare o comunque danneggiare, le singole piante o le associazioni di erbacee o arbustive, la cotica erbosa;
- scavare nei substrati e nel terreno e asportare terricci o terra di coltura;
- lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetto di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
- introdurre o abbandonare animali (*compresi pesci, rettili e anfibi*), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti (a titolo esemplificativo ratti e cornacchie), salvo specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione comunale;
- introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, le bacheche e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;
- campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fermo restando quanto previsto dall'art. 182 comma 6bis del D.lgs. 152/2006), lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici o simili;
- soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici qualora presenti;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;

- posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, anche in riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e successive modificazioni e integrazioni.

29.1 Rispetto della quiete

Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.

Le attività rientranti in eventi o manifestazioni autorizzate all'interno delle aree verdi devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee" approvato con deliberazione del C.C nr. 14 del 25.03.2024.

29.2 Occupazione e piantagione abusiva di spazi verdi pubblici

Nelle aree destinate a verde pubblico è severamente vietato confinare delle porzioni di terreno, anche con la sola piantagione di specie vegetali, realizzare recinzioni o mettere in opera manufatti, depositare materiali o sistemare arredi, mettere a dimora alberi, arbusti, siepi, fioriere, etc. Il Settore di competenza del comune di Seveso, di concerto con il Gestore del verde comunale, si riserva la facoltà di mantenere o rimuovere piantagioni ambientalmente non compatibili, in particolar modo nei confronti di specie esotiche invasive (IAS), con la sistemazione a verde.

Capo VII – Vigilanza sull'applicazione del Regolamento, norme finali e transitorie

Art. 30 Vigilanza applicazione norme del Regolamento

La vigilanza sull'applicazione del Regolamento spetta alla Polizia Locale, agli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Le guardie ecologiche e gli iscritti alle associazioni ambientaliste, legalmente riconosciute, presenti sul territorio, possono essere incaricati dal Sindaco per svolgere funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di questo Regolamento. In particolare, potrà essere conferito loro l'incarico di svolgere compiti di rilevazione e segnalazione dei comportamenti in contrasto con il presente Regolamento. Il Settore di competenza del comune di Seveso, preposto anch'esso all'attuazione del Regolamento, d'intesa con gli organi di vigilanza di cui ai precedenti capoversi, ha la facoltà di promuovere iniziative di formazione orientate allo sviluppo della prevenzione dei comportamenti in danno alle sistemazioni a verde oggetto del presente Regolamento nonché di approfondimenti pertinenti a norme giuridiche e leggi specialistiche di cui all'ALLEGATO A6. Riferimenti a norme giuridiche e a principi di pianificazione e programmazione.

Art. 31 Sanzioni e obblighi di compensazione ambientale per interventi non autorizzati, per divieti comportamentali e di utilizzo improprio degli spazi verdi

Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del D.lgs. 267/2000.

In base al comma 2) dell'art.16 della L.689/91 s.m.i., entro i limiti edittali stabiliti dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con apposita deliberazione, da emanarsi immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, stabilirà gli importi relativi alle fattispecie individuate.

Le violazioni per l'abbattimento di piante tutelate, definite all'art. 3, sia in ambito privato che pubblico indifetto di nulla osta o autorizzazione di abbattimento sono punite con una sanzione amministrativa e con l'obbligo di reimpianto, se tecnicamente fattibile, o con l'iniziativa all'art. 4.1.

Le violazioni per il mancato rispetto dell'apparato radicale (della zona di rispetto) delle piante tutelate, con riferimento all'art. 7, sono punite sia con una sanzione amministrativa che con l'obbligo di provvedere alla creazione di idonee condizioni per la crescita delle piante, con spese a carico del trasgressore.

Per l'irrazionevole di sanzioni per divieti comportamentali e di utilizzo improprio degli spazi verdi di cui all'art.30, si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata.

Art. 32 Norme finali e transitorie, deroghe

Le norme del presente Regolamento hanno valore di uso locale, di norma specifica di settore, di prevalenza rispetto a norme generali quando queste sono ammesse dalla disciplina di legge primaria, come ad esempio nell'applicazione del codice civile per le distanze dai confini.

Il Dirigente e/o Responsabile del Settore di competenza del comune di Seveso può concedere deroghe a tutte le norme contenute nel presente Regolamento per validi e documentati motivi di ordine pubblico, ambientali o sociali.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti.

A seguito dell'evoluzione delle tecniche di gestione del verde, oppure per l'aggiornamento a normative cogenti, le prescrizioni tecniche e le determinazioni contenute negli Allegati e Modulistica del presente Regolamento, possono essere aggiornate con semplice provvedimento Dirigenziale.

ALLEGATI E MODULISTICA

ALLEGATO A1. Specie e cultivar oggetto di deroghe

ALLEGATO A1.1

Specie botaniche e cultivar non oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2:

Specie di cui è vietata la semina, la piantagione o la diffusione in Comune di Seveso (art. 3 lett. a))

- Specie vegetali IAS;
- Acero bianco americano, *Acer negundo* L..
- Ailanto o albero del paradiso o noce matto cinese, *Ailanthus altissima* (Miller) Swingle = *Ailanthus glandulosa* Desf.
- Ciliegio nero americano o ciliegio tardivo o prugnolo tardivo, *Prunus serotina* Ehrh.
- Robinia, *Robinia pseudoacacia* L., da seme o da riproduzione agamica, non da innesto di varietà ornamentali

Cultivar di alberi da frutta di qualsiasi specie, anche innestate, di età inferiore a 100 anni

ALLEGATO A1.2

Specie arbustive e rampicanti tutelate qualora abbiano una circonferenza fusto maggiore di 25 cm (art. 3 lett. b)

Specie arbustive:

- Camelie, *Camellia* spp.
- Rododendri, *Rhododendron* spp.
- Pieris, *Pieris* spp.
- Osmanto, *Osmanthus* spp.
- Fotinia, *Photinia* spp.
- Corbezzoli, *Arbutus* spp.
- Viburni, *Viburnum* spp.
- Bossi, *Buxus* spp.

Specie rampicanti:

- Glicini, *Wisteria* spp.
- Gelsomini, *Jasminum* spp. e *Rhynchospermum* spp.
- Clematidi, *Clematis* spp.
- Ortensia rampicante, *Hydrangea anomala* sottosp. *petiolaris*

NB.: con spp. (abbreviazione del plurale species) si intendono includere tutte le specie appartenenti al genere botanico indicato.

ALLEGATO A2. Alberi Monumentali

La legge 14 gennaio 2013, n. 10, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è venuta a potenziare, con il suo art. 7 dedicato alla tutela degli alberi monumentali e con il relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014, il preesistente quadro legislativo in materia, caratterizzato per lo più da una serie di norme regionali promulgate a partire dal 1977 e dal disposto del D.lgs. n. 63/2008, di modifica del D.lgs. n.42/2004, il quale include tra i beni paesaggistici oltre che le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli "alberi monumentali", garantendo, quindi, agli stessi specifica tutela di tipo paesaggistico.

Varata con l'obiettivo di fornire criteri di univocità utili alla tutela e alla salvaguardia degli alberi monumentali, la legge, oltre a fornire una definizione dell'albero monumentale, che ogni Regione ha l'obbligo di recepire a livello legislativo, stabilisce che: "ogni Comune provveda ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di propria competenza, trasmettendone i risultati alle Regioni".

Le Regioni, dopo opportuna istruttoria delle proposte comunali, redigono un elenco regionale da trasmettersi al Corpo forestale dello Stato in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali.

Il Corpo forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali) gestisce, aggiorna e pubblicizza sul proprio sito internet tale elenco.

In caso di inadempienza o di inerzia persistente delle Regioni, si attivano poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Per il danneggiamento e gli abbattimenti non autorizzati la norma, salvo che i fatti non costituiscano reato, prevede sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro.

Il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, attuativo del disposto normativo, ha definito i criteri di monumentalità in base ai quali censire gli alberi, ha affrontato in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell'intera attività di censimento nonché di quella concernente la redazione degli elenchi a livello sia regionale che nazionale e ha focalizzato l'attenzione sulle relazioni e sui flussi informativi fra Amministrazioni coinvolte.

ALLEGATO A3. Elenco delle principali specie arboree consigliate
suddivise per classi di grandezza

NB: Si indicano con il simbolo:			
“ă” le specie autoctone (tipiche) nel nord Milanese, spesso le più adatte nelle aree extraurbane (consigliate) “ĕ” le specie esotiche naturalizzate, di origine orticola			
“ę” le specie esotiche problematiche (sconsigliate) “f” le specie che hanno problemi fitosanitari			
” l” le specie allergeniche per polline			
Alberi di prima grandezza			
alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza			
Latifoglie			
Acero di monte ă	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Platano europeo ă f	<i>Platanus orientalis</i>
Acero riccio ă	<i>Acer platanoides</i>	Pioppo bianco ă	<i>Populus alba</i>
Acero da zucchero ě	<i>Acer saccharinum</i>	Pioppo euroamericano ě	<i>Populus x canadensis</i>
Ailanto ę	<i>Ailanthus altissima</i>	Pioppo americano ě	<i>Populus deltoides</i>
Ontano nero ă	<i>Alnus glutinosa</i>	Pioppo nero ă	<i>Populus nigra</i>
Betulla ă	<i>Betula pendula</i>	Pioppo tremolo ă	<i>Populus tremula</i>
Castagno ă	<i>Castanea sativa</i>	Cerro ă	<i>Quercus cerris</i>
Bagolaro ă	<i>Celtis australis</i>	Frainetto ě	<i>Quercus frainetto</i>
Eucalipto comune ě	<i>Eucalyptus globulus</i>	Quercia palustre ě	<i>Quercus palustris</i>
Eucalipto ě	<i>Eucalyptus parviflora</i>	Rovere ă	<i>Quercus petraea</i>
Faggio ă	<i>Fagus sylvatica</i>	Farnia ă	<i>Quercus robur</i>
Frassino maggiore ă	<i>Fraxinus excelsior</i>	Quercia rossa ě	<i>Quercus rubra</i>
Noce americano ě	<i>Juglans nigra</i>	Tiglio nostrano ă	<i>Tilia platyphyllos</i>
Albero dei tulipani ě	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tiglio ibrido ě	<i>Tilia x europaea</i>
Platano ibrido ě f	<i>Platanus x hybrida</i>	Olmo ciliato ě	<i>Ulmus laevis</i>
Platano americano ě f	<i>Platanus occidentalis</i>	Olmo campestre ă	<i>Ulmus minor</i>
Conifere			
Abete bianco ă	<i>Abies alba</i>	Abete rosso, peccio ă	<i>Picea excelsa</i>
Abete greco ě	<i>Abies cephalonica</i>	Peccio azzurro ě	<i>Picea glauca</i>
Abete del Colorado ě	<i>Abies concolor</i>	Peccio di Serbia ě	<i>Picea omorica</i>
Abete gigante ě	<i>Abies grandis</i>	Peccio del Caucaso ě	<i>Picea orientalis</i>
Abete del Caucaso ě	<i>Abies nordmanniana</i>	Peccio del Colorado ě	<i>Picea pungens</i>
Abete di Spagna ě	<i>Abies pinsapo</i>	Pino austriaco ă f	<i>Pinus nigra austriaca</i>
Pino del Cile ě	<i>Araucaria araucana</i>	Pino marittimo ă	<i>Pinus pinaster</i>
Libocedro ě	<i>Calocedrus decurrens</i>	Pino strobo ę	<i>Pinus strobus</i>
Cedro del Marocco	<i>Cedrus atlantica</i>	Pino silvestre ă	<i>Pinus sylvestris</i>
Cedro dell'Himalaia	<i>Cedrus deodara</i>	Pino dell'Himalaia ě	<i>Pinus wallichiana</i>
Cedro del Libano ě	<i>Cedrus libani</i>	Douglasia verde ě	<i>Pseudotsuga douglasii</i>
Cipresso di Lawson ě	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Douglasia glauca ě	<i>Pseudotsuga glauca</i>
Cedro rosso ě	<i>Cryptomeria japonica</i>	Sequoia verde ě	<i>Sequoia sempervirens</i>
Cipresso del Tibet ě	<i>Cupressus cashmeriana</i>	Sequoia gigante ě	<i>Sequoiadendron giganteum</i>
Ginko ě	<i>Ginkgo biloba</i>	Cipresso di palude ě	<i>Taxodium distichum</i>
Larice europeo ă	<i>Larix decidua</i>	Tuia gigante ě	<i>Thuja plicata</i>
Metasequoia ě	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Tsuga del Canada ě	<i>Tsuga canadensis</i>
		Tsuga americana ě	<i>Tsuga heterophylla</i>

Alberi di seconda grandezza			
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 25 m			
Latifoglie			
Acero bianco ě f	<i>Acer negando</i>	Storace ě	<i>Liquidambar styraciflua</i>
Acero fico ě	<i>Acer opalus</i>	Magnolia sempreverde ě	<i>Magnolia grandiflora</i>
Acero rosso ě	<i>Acer rubrum</i>	Carpino nero ă	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Acero argentato ě	<i>Acer saccharum</i>	Ciliegio selvatico ă	<i>Prunus avium</i>
Ippocastano ě f	<i>Aesculus hippocastanus</i>	Ciliegio tardivo ę	<i>Prunus serotina</i>
Ippocastano ibrido ě f	<i>Aesculus x carnea</i>	Noce del Caucaso ę	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>
Ontano napoletano ă	<i>Alnus cordata</i>	Noce comune ă	<i>Juglans regia</i>
Ontano bianco ă	<i>Alnus incana</i>	Storace ě	<i>Liquidambar styraciflua</i>
Betulla nera ě l	<i>Betula nigra</i>	Magnolia sempreverde ě	<i>Magnolia grandiflora</i>
Betulla americana ě l	<i>Betula papyrifera</i>	Carpino nero ă	<i>Ostrya carpinifolia l</i>
Betulla di palude ă l	<i>Betula pubescens</i>	Leccio ă	<i>Quercus ilex</i>
Betulla utile l	<i>Betula utilis</i>	Roverella ă	<i>Quercus pubescens</i>
Falso noce ě	<i>Carya ovata</i>	Sughera ă	<i>Quercus suber</i>
Carpino bianco ă	<i>Carpinus betulus</i>	Robinia ę	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Catalpa ě	<i>Catalpa bignonioides</i>	Salice bianco ă	<i>Salix alba</i>
Cercidifillo ě	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	Salice fragile ă	<i>Salix fragilis</i>
Albero della canfora ě	<i>Cinnamomum glanduliferum</i>	Sofora ě	<i>Sophora japonica</i>
Nocciolo di Bisanzio ě	<i>Corylus colurna</i>	Sorbo montano ă	<i>Sorbus aria</i>
Albero dei fazzoletti ě	<i>Davidia involucrata</i>	Ciavardello ă	<i>Sorbus torminalis</i>
Eucalipto grigio ě	<i>Eucalyptus cinerea</i>	Tiglio americano ě	<i>Tilia americana</i>
Frassino meridionale	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Tiglio selvatico ă	<i>Tilia cordata</i>
Spino di Giuda ě	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tiglio della Crimea ě	<i>Tilia euchlora</i>
Albero del caffè ě	<i>Gymnocladus dioica</i>	Tiglio argentato ě	<i>Tilia tomentosa</i>
Noce americano ě	<i>Juglans nigra</i>	Olmo montano ă f	<i>Ulmus glabra</i>
Noce comune ă	<i>Juglans regia</i>	Olmo siberiano ě	<i>Ulmus pumila</i>
Conifere			
Cupressiciparo ě	x Cupressocyparis leylandii	Pino cembro ă	<i>Pinus cembra</i>
Cipresso dell'Arizona ě	<i>Cupressus arizonica</i>	Pino domestico ă	<i>Pinus pinea</i>
Cipresso levigato ě	<i>Cupressus glabra</i>	Tasso ě	<i>Taxus baccata</i>
Cipresso della California ě	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Tuia occidentale ě	<i>Thuja occidentalis</i>
Cipresso ě	<i>Cupressus sempervirens</i>		
Alberi di terza grandezza			
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m			
Latifoglie			
Acero campestre ă	<i>Acer campestre</i>	Magnolia spogliante	<i>Magnolia liliflora</i>
Acero a squame ě	<i>Acer griseum</i>	Melo da fiore ě	<i>Malus fluribunda</i>
Acero a strisce ě	<i>Acer rufinerve</i>	Melo selvatico ă	<i>Malus sylvestris</i>
Ippocastano americano ě	<i>Aesculus pavia</i>	Nespolo ă	<i>Mespilus germanica</i>
Acacia di Costantinopoli ě	<i>Albizia julibrissin</i>	Gelso bianco ě	<i>Morus alba</i>
Gelso da carta ę	<i>Brussonetia papyrifera</i>	Gelso nero ě	<i>Morus nigra</i>
Carpinella ă	<i>Carpinus orientalis</i>	Faggio sudamericano ě	<i>Nothofagus antartica</i>

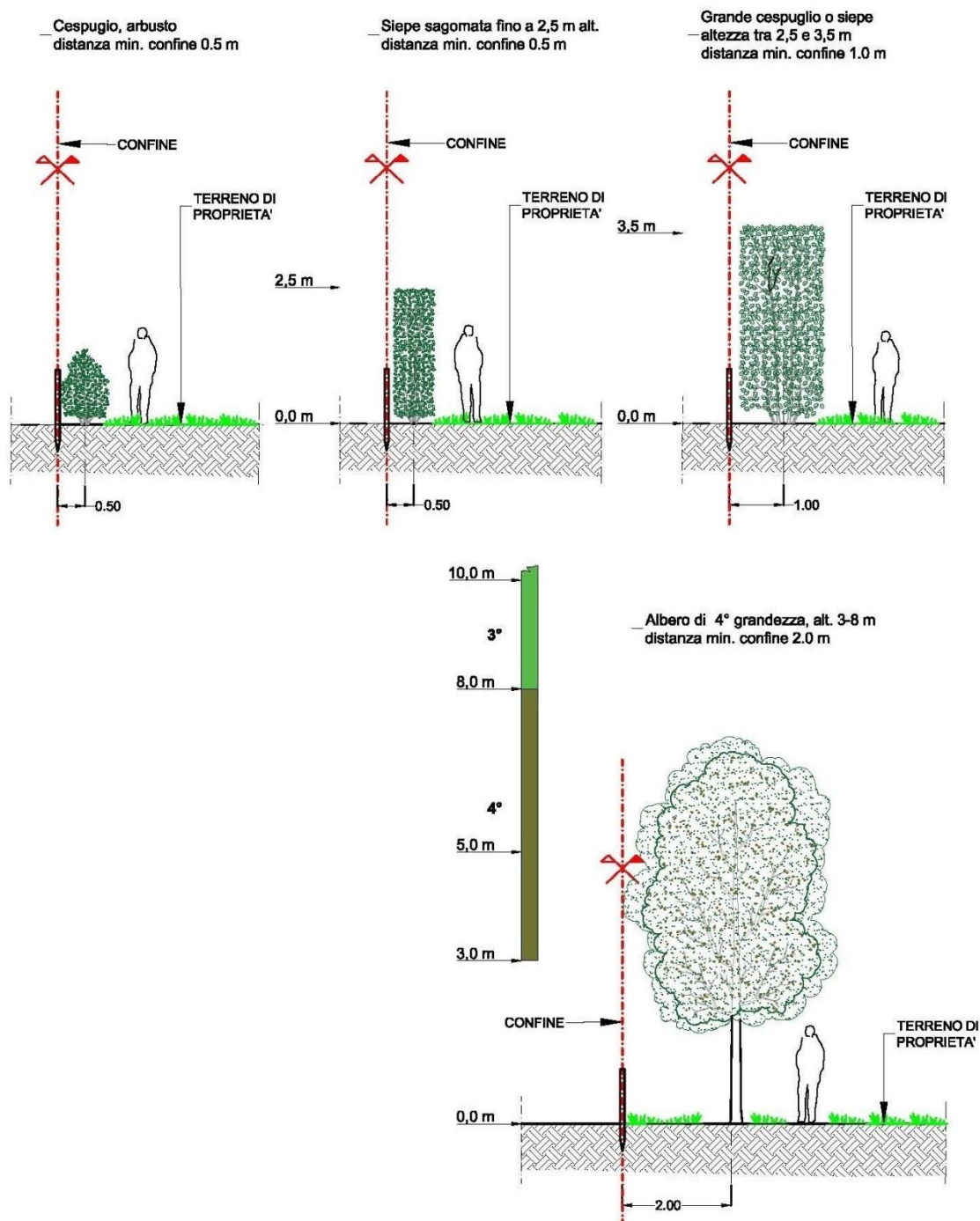
Nespolo del Giappone ě	<i>Eriobotrya japonica</i>	Paulonia ę	<i>Paulownia tomentosa</i>
Orniello ă	<i>Fraxinus ornus</i>	Ciliegio a grappoli ă	<i>Prunus padus</i>
Olivello spinoso ă	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Salice piangente ě	<i>Salix babylonica</i>
Agrifoglio ă	<i>Ilex aquifolium</i>	Salice tortuoso ě	<i>Salix matsudana</i>
Kelreuteria ě	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Sorbo degli uccelli ă	<i>Sorbus aucuparia</i>
Alloro ě	<i>Laurus nobilis</i>	Sorbo domestico ă	<i>Sorbus domestica</i>
Conifere			
Abete di Corea ě	<i>Abies coreana</i>	Ginepro ă	<i>Juniperus communis</i>
Tuia orientale ě	<i>Biota orientalis</i>	Ginepro della Virginia ě	<i>Juniperus virginiana</i>
Cipresso di Hinoki	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	Falsa tuja ě	<i>Thuopsis dolabrata</i>
Alberi di quarta grandezza			
alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 m			
Latifoglie			
Mimosa ę	<i>Acacia dealbata</i>	Frangola ă	<i>Frangula alnus</i>
Acero giapponese ě	<i>Acer japonicum</i>	Maggiociondolo alpino ă	<i>Laburnum alpinum</i>
Acero palmato ě	<i>Acer palmatum</i>	Maggiociondolo di colle ă	<i>Laburnum anagyroides</i>
Ippocastano americano ě	<i>Aesculus pavia</i>	Lagerstremia ě	<i>Lagerstroemia indica</i>
Corbezzolo ă	<i>Arbutus unedo</i>	Ligustro lucido ě	<i>Ligustrum lucidum</i>
Bosso ă	<i>Buxus sempervirens</i>	Magnolia stellata ě	<i>Magnolia stellata</i>
Camelia primaverile ě	<i>Camellia japonica</i>	Magnolia solangeana	<i>Magnolia x solangeana</i>
Camelia invernale ě	<i>Camellia sasanqua</i>	Maonia giapponese ě	<i>Mahonia japonica</i>
Catalpa nana ě	<i>Catalpa bungei</i>	Nespolo ě	<i>Mespilus germanica</i>
Albero di Giuda ă	<i>Cercis siliquastrum</i>	Gelso nero ě	<i>Morus nigra</i>
Palma ě	<i>Chamaerops excelsa</i>	Olivo ě l	<i>Olea europea</i>
Clerodendro ě	<i>Clerodendron trichotomum</i>	Parrozia ě	<i>Parrotia persica</i>
Corniolo ad ombrella ě	<i>Cornus controversa</i>	Mirabolano ă	<i>Prunus cerasifera</i>
Corniolo da fiore ě	<i>Cornus florida</i>	Ciliegio giapponese ě	<i>Prunus serrulata</i>
Corniolo ă	<i>Cornus mas</i>	Pero della Cina ě	<i>Pyrus calleryana</i>
Nocciolo ă	<i>Corylus avellana</i>	Spin cervino ă	<i>Rhamnus catharticus</i>
Azzaruolo ă	<i>Crataegus azarolus</i>	Scotano d'America ě	<i>Rhus tiphina</i>
Biancospino nostrano ă	<i>Crataegus monogyna</i>	Salicone ă	<i>Salix caprea</i>
Biancospino ă	<i>Crataegus oxyachantha</i>	Sambuco nero ă	<i>Sambucus nigra</i>
Eleagno ě	<i>Eleagnus angustifolia</i>	Giuggiolo ě	<i>Ziziphus jujuba</i>
Gimnosperme			
Cefalotasso ě	<i>Cephalotaxus fortunei</i>	Ginepro sabino ě	<i>Juniperus sabina</i>
Cefalotasso ě	<i>Cephalotaxus harringtonii</i>	Ginepro della Virginia ě	<i>Juniperus virginiana</i>
Ginepro della Cina ě	<i>Juniperus chinensis</i>		

N.B.: le cultivar di specie, qui non riportate, possono differire significativamente dalla specie di origine.

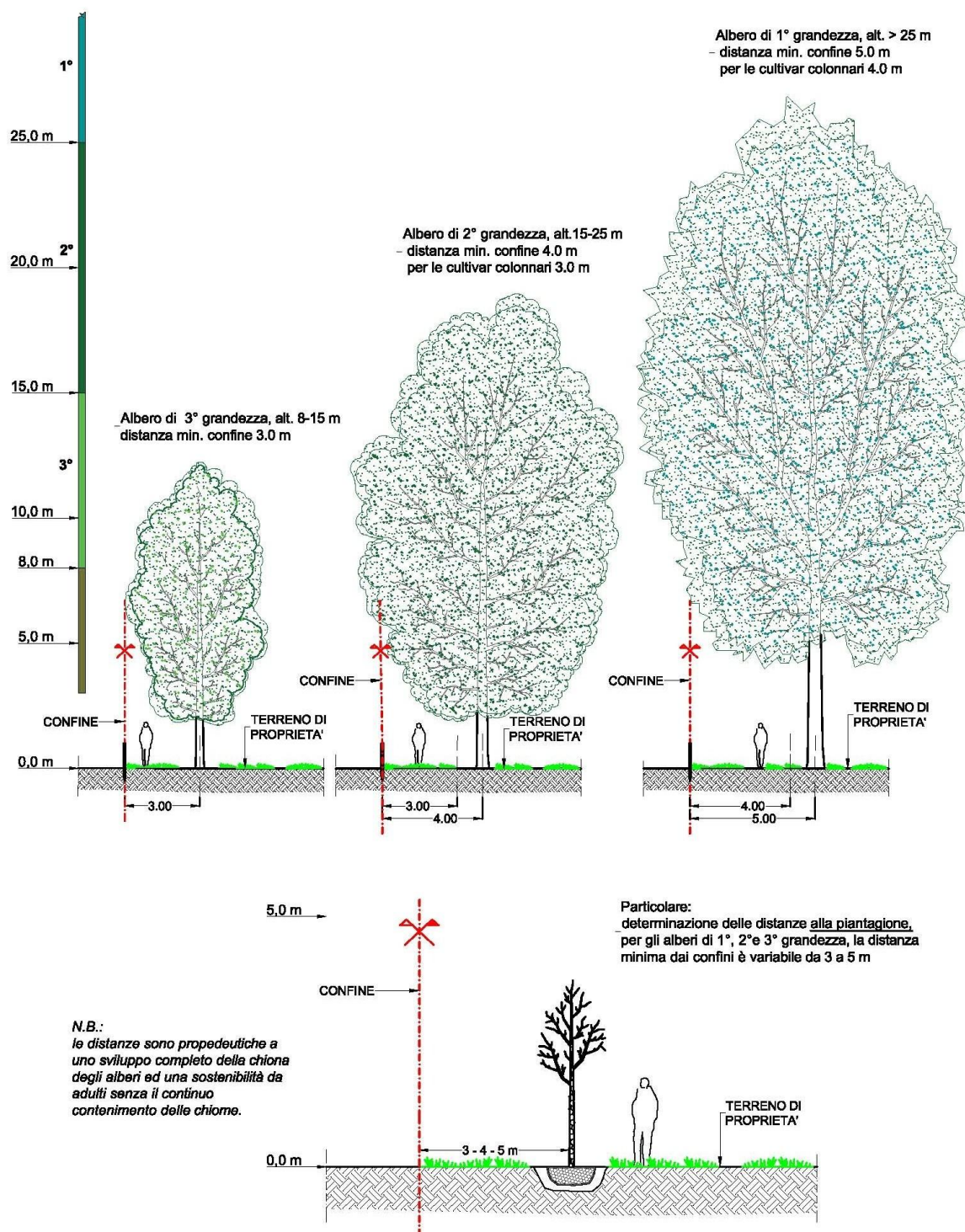
Nota 1. Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/ CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e contro la loro diffusione nella Comunità » e con riferimento alla più recente normativa riguardante il Tarlo Asiatico: D.d.u.o. 16 aprile 2018 - n. 5346 - Aggiornamento delle aree delimitate, per la presenza di Anoplophora Glabripennis in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Si segnala che il territorio di Seveso non rientra tra le aree anzidette e quindi non vige nessun divieto per la messa a dimora di piante appartenenti ai seguenti generi: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.

Nota 2. Con riferimento all'adozione di criteri per la scelta di specie da mettere a dimora, si segnala il sito: <http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche>

ALLEGATO A4. Distanza dai confini, schemi esemplificativi
Riferimento art. 17.1 del Regolamento, schema 1/2.



ALLEGATO A5. Distanza dai confini, schemi esemplificativi
Riferimento art. 17.1 del Regolamento – schema 2/2.



ALLEGATO A6. Riferimenti a norme giuridiche e a principi di pianificazione e programmazione

La Legge n. 10 del 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani” afferma e promuove il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, affrontandone i molteplici aspetti che vanno:

- all’istituzione della Giornata nazionale degli alberi (art. 1);
- all’obbligo per il Comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato e di realizzare un bilancio arboreo a fine mandato (art. 2);
- alle disposizioni in ambito urbanistico e territoriale (art. 4);
- alla sponsorizzazione di aree verdi (art. 5);
- alla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell’ottica del miglioramento ambientale e della sensibilizzazione della cittadinanza (art. 6);
- alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali (art. 7), veri “patriarchi verdi”.

Oltre alla sopracitata legge che è stata posta anche a sintesi di precedenti iniziative legislative, si ritengono cogenti le seguenti normative:

- il Decreto Legislativo 42/2004, in particolare la parte terza – Beni paesaggistici e tutta la normativa conseguente;
- il Decreto Legislativo 34/2018 T.U. per le foreste e la L.R 81/2008 T.U. in materia di agricoltura e foreste;
- il Codice Civile, che regola le distanze di piantagione in assenza di regolamenti locali, artt. 892-899(897 escluso);
- il codice della strada che norma la distanza della vegetazione dalle strade;
- la normativa fitosanitaria Nazionale e Regionale che obbliga alla lotta contro avversità biotiche come il cancro colorato del platano, la processionaria della quercia e quella dei pini, il tarlo asiatico, etc.;
- il Decreto Legislativo 150/2012, sull’uso sostenibile dei pesticidi;
- il Decreto Legislativo 13/2013 e la Legge n.154/2016, in merito a competenze e standard formativi dei manutentori del verde;
- il Regolamento della regione Lombardia nr. 7 del 23.11.2017, sull’invarianza idraulica e il riutilizzo delle acque pluviali nelle sistemazioni a verde;
- il Decreto Legislativo 267/2000, art. 7 e 7-bis sui regolamenti degli enti locali.

MODULO 1. RICHIESTA NULLA-OSTA ABBATTIMENTO PIANTE TULATE
(Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato – artt. 4.-25.3)

Al Comune di Seveso - Settore di competenza del comune di Seveso

Il sottoscritto..... codice fiscale

residente ain via n°.....

estremi documento di riconoscimento.....rilasciato da.....

PEC/email recapito telefonico.....

in qualità di: ☐ proprietario unico - ☐ proprietario delegato dagli altri comproprietari - ☐ conduttore avente titolo

- ☐ amministratore condominiale - ☐ altro.....

dell'immobile sito in vian°.....

identificato catastalmente al Foglio..... Mappale.....Sub.....

☐ non soggetto, assieme alla vegetazione, ai vincoli di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

☐ soggetto ai vincoli dei cui al D.lgs. 42/2004 o soggetto - ☐ altro vincolo

dichiara di aver preso visione del *Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato* e per tale motivo

CHIEDE

il rilascio del nulla osta all'intervento per l'abbattimento di:

nr. specie botanica circonferenza a 1,30 m: altezza:

nr. specie botanica circonferenza a 1,30 m: altezza:

nr. specie botanica circonferenza a 1,30 m: altezza:

a dimora nel ☐ giardino - ☐ giardino condominiale - ☐ fondo agricolo - ☐ altro:

☐ area pubblica

per i seguenti motivi:

☐ pianta ritenuta pericolosa o instabile

☐ interferenza con manufatti tale da necessitare l'abbattimento ovvero dell'inefficacia di altre soluzioni tecniche compatibili con la conservazione dell'albero

☐ pianta morta o prossima al decesso per cause naturali

☐ nuova edificazione, nuova pavimentazione, posa di manufatti



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

☐ altro
.....

Al fine di preservare il patrimonio vegetazionale comunale esistente si rende disponibile a:

☐ provvedere alla piantagione di sostituzione sul proprio fondo, entro 1 anno, secondo le indicazioni del *"Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato"*, art. 4, del seguente numero di piante (numero almeno pari a quello per le quali viene richiesto l'abbattimento)

nr. specie botanica circonferenza a 1,0 m: altezza:

nr. specie botanica circonferenza a 1,0 m: altezza:

nr. specie botanica circonferenza a 1,0 m: altezza:

☐ dichiara di non poter provvedere alla piantagione di sostituzione delle piante abbattute per mancanza di spazio disponibile

☐ si rende disponibile a voler provvedere alla compensazione paesistico-ambientale con l'adozione di alberi così come previsto nel *"Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato"* art. 25.3, la piantagione di alberi con circ. 12-14 cm / h. 3,0-3,5 m, da mettere a dimora su suolo pubblico:

nr. alberi x 300,00 € = totale ,00 €

La Città di Seveso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato all'esperimento delle pratiche formali per l'utilizzo della somma, nonché all'eventuale inserimento nel registro dei donatori di alberi alla Città. Responsabile del trattamento è il Settore di competenza del comune di Seveso.
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

☐ Autorizzo Firma (*obbligatoria*) per consenso al trattamento dei dati

Quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di uso di atti falsi troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 Del D.P.R. 445/2000

ALLEGA (documentazione obbligatoria):

Y per abbattimento di piante arboree la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è compresa tra **60 e 90 cm**

- documentazione fotografica esaustiva della/e pianta/e per cui si chiede nulla-osta all'abbattimento;
- ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta (planimetria, ortofoto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);

Y per abbattimento di piante, qualora sia presente almeno una pianta arborea la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è superiore a **90**

- documentazione fotografica esaustiva della/e pianta/e per cui si chiede nulla-osta all'abbattimento;
- ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta (planimetria, ortofoto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

- ubicazione e identificazione delle nuove essenze arboree da mettere a dimora sul proprio fondo (planimetria, ortofoto, mappa o altro documento che illustri i luoghi della piantagione prevista, in scala adeguata);
- relazione botanica fitosanitaria a firma di professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito agrario, Agrotecnico, iscritti ai rispettivi ordini o collegi), contenente la descrizione delle piante tutelate interessate dall'abbattimento e le motivazioni tecniche a giustificazione dei lavori, la compensazione come prevista all'art. 4.1, il progetto di piantagione di alberi.

Y Documento identificativo richiedente (se del caso, di tutti i comproprietari) / Delega dei comproprietari

Y Copia eventuali atti di assenso necessari da parte di altri Enti, se già acquisiti

Seveso, li

Il richiedente,

.....



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Marca da bollo € 16,00

**MODULO 2. COMUNICAZIONE AVVENUTO ABBATTIMENTO URGENTE PIANTE TUTELATE,
RICHIESTA NULLA-OSTA IN SANATORIA**
(Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato – art.5)

Il sottoscritto..... codice fiscale

residente ain via n°

estremi documento di riconoscimento.....rilasciato da.....

PEC/email recapito telefonico.....

in qualità di: ☐ proprietario unico - ☐ proprietario delegato dagli altri comproprietari - ☐ conduttore avente titolo

- ☐ amministratore condominiale - ☐ altro.....

dell'immobile sito in vian°

identificato catastalmente al Foglio..... Mappale.....Sub.....

dichiara di aver preso visione del *Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato* e per tale motivo

DICHIARA

che il giorno è iniziato l' intervento di abbattimento di piante tutelate

nr. specie botanica circonferenza a 1,30 m: altezza:

nr. specie botanica circonferenza a 1,30 m: altezza:

e che ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato*, l'urgenza eradovuta ai
seguenti motivi:

.....

☐ che per la realizzazione dell'intervento era necessario solo nulla-osta Comunale (cfr. MODULO 1. RICHIESTA NULLA-OSTA ABBATTIMENTO PIANTE TUTELATE).

oppure:

☐ che per la realizzazione erano necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni:

Tipologia atto	Autorità competente	Protocollo n.	Data rilascio

CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

☐ che l'abbattimento è stato eseguito da:

Al fine di preservare il patrimonio vegetazionale comunale esistente si rende disponibile a:

☐ provvedere alla piantagione di sostituzione sul proprio fondo, entro 1 anno, secondo le indicazioni dell'art. 4 del *Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato*, del seguente numero di piante (numero almeno pari a quello per le quali viene richiesto l'abbattimento).

nr. specie botanica circonferenza a 1,0 m: altezza :

nr. specie botanica circonferenza a 1,0 m: altezza :

☐ dichiara di non poter provvedere alla piantagione di sostituzione delle piante abbattute per mancanza di spazio disponibile.

☐ si rende disponibile a voler provvedere alla compensazione paesistico-ambientale con l'adozione di alberi così come previsto nel *"Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato"* art. 26.3, la piantagione di alberi con circ. 12-14 cm / h. 3,0-3,5 m, da mettere a dimora su suolo pubblico:

nr. alberi x 300,00 € = totale ,00 €

Informativa ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs196/2003). La Città di Seveso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

1. il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato all'esperienza delle pratiche formali per l'utilizzo della somma, nonché all'eventuale inserimento nel registro dei donatori di alberi alla Città. Responsabile del trattamento è il Settore di competenza del comune di Seveso.
2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

☐ **Autorizzo** Firma (*obbligatoria*) per consenso al trattamento dei dati

Quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di uso di atti falsi troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 Del D.P.R. 445/2000

ALLEGA (documentazione obbligatoria):

Y per avvenuto abbattimento di piante la cui circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) è compresa tra **60 e 90 cm**

- ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta in sanatoria (planimetria, ortofoto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);

Y per avvenuto abbattimento di piante, di cui almeno una con circonferenza del fusto, misurata a petto d'uomo (a 1,30 m di altezza dal suolo) superiore a **90 cm**.

- ubicazione ed identificazione della/e pianta/e per cui si richiede nulla-osta in sanatoria (planimetria, ortofoto, mappa o altro documento che illustri i luoghi in scala adeguata);
- ubicazione e identificazione delle nuove essenze arboree da mettere a dimora sul proprio fondo (planimetria, ortofoto, mappa o altro documento che illustri i luoghi della piantagione prevista, in scala adeguata);
- attestazione da parte dell'esecutore dei lavori di abbattimento con indicate le circostanze di pericolo e d'urgenza.



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

- Y documento identificativo richiedente (se del caso, di tutti i comproprietari) / Delega dei comproprietari
- Y copia eventuali atti di assenso necessari da parte di altri Enti, se già acquisiti

Seveso, li

Il richiedente,

.....



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

MODULO 3. RICHIESTA DI ADESIONE ALL'INIZIATIVA "AIUTA IL VERDE"

(Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato – art.25.3)

Il sottoscritto..... codice fiscale

residente ain via n°.....

estremi documento di riconoscimento.....rilasciato da.....

PEC/email recapito telefonico.....

in qualità di:

☐ titolare di procedimento di compensazione, rif. pratica amministrativa:

☐ benefattore

(rappresentante di associazione, altro etc.)

CHIEDE

☐ di partecipare all'iniziativa "Aiuta il verde", per la messa a dimora di uno o più alberi su proprietà pubblica, iniziativa che prevede la corresponsione di 300,00 € per la piantagione e l'attecchimento di un albero come indicato nel *Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato*, art. 26.3:

nr. alberi x 300,00 € = totale ,00 €

Segnalo le seguenti preferenze, ma senza nessuna pretesa sotto il profilo delle scelte tecniche e operative riguardo al luogo, dimensioni e specie botanica da mettere a dimora.

nr. specie botanica area di piantagione:

nr. specie botanica area di piantagione:

nr. specie botanica area di piantagione:

☐ di partecipare all'iniziativa "Aiuta il verde" ed allo scopo metto a disposizione la seguente somma:

€ = ,00 €

☐ chiedo che mi sia comunicato l'epoca e il luogo di messa a dimora

☐ autorizzo all'eventuale inserimento nel registro dei donatori di alberi alla Città e alla pubblicazione sul sito web della città di Seveso.

☐ Autorizzo Firma (*obbligatoria*) per consenso al trattamento dei dati

.....



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs196/2003). La Città di Seveso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato all'perimento delle pratiche formali per l'utilizzo della somma, nonché all'eventuale inserimento nel registro dei donatori di alberi alla Città. Responsabile del trattamento è il Settore di competenza del comune di Seveso.
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

☐ Autorizzo Firma (obbligatoria) per consenso al trattamento dei dati
.....

Quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di uso di atti falsi troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 Del D.P.R. 445/2000

Seveso, lì

Il richiedente,

.....